

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VIVACEMENTE INSIEME

TITOLO I

DENOMINAZIONE -DURATA - SEDE

Art.1

È costituita, con durata illimitata, una libera Associazione di utilità sociale, denominata VIVACEMENTE INSIEME con sede in Torino - via Coazze, 11.

Essa è apartitica e apolitica, in spirito aperto agli scambi ecumenici e interculturali.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art.2

L'Associazione intende perseguire, con esclusione di fini di lucro, i seguenti scopi:

- Promuovere la lettura, la conoscenza, la cultura in generale e l'arte con particolare attenzione al campo dell'arte figurativa sia essa pittorica, sia grafica legata alle nuove tecnologie informatiche.
- Appassionare i bambini al mondo della carta stampata sviluppando in loro il gusto estetico per le illustrazioni, stimolando il piacere per la lettura e la voglia di apprendere anche attraverso l'impiego di attività ludiche.
- Ridurre l'emarginazione culturale determinata dall'appartenenza a ceti svantaggiati o alla semplice disaffezione allo studio, promuovendo metodi di apprendimento alternativi e divertenti.
- Promuovere concorsi e laboratori per favorire la cultura del riciclo dei rifiuti e sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente.
- Alimentare un dialogo costante verso insegnanti e genitori su argomenti legati alle potenzialità dei bambini, al loro coinvolgimento nelle attività didattiche e alla loro crescita psico-fisica.
- Favorire la comunicazione e lo scambio di conoscenze fra esperti di creatività, didattica, metodi per il recupero di bambini con difficoltà di apprendimento e di inserimento.
- Organizzare corsi di formazione per insegnanti e genitori per sviluppare le capacità cognitive e metacognitive dei bambini (con problematiche e non) facendo ricorso a varie forme di pensiero; stimolare il pensiero laterale e la creatività sviluppando al meglio le potenzialità della mente.
- Predisporre periodici, dispense, libri e testi di carattere informativo, ludico e didattico.
- Promuovere la figura dell'anziano come valore aggiunto alla nostra società, scrigno di esperienze e saggezza da non disperdere anzi da impiegare come fonte imprescindibile per la crescita psicologica del bambino.
- Accogliere sponsorizzazioni varie per la miglior riuscita degli scopi associativi.
- Stabilire contatti con la cittadinanza e rapporti con gli enti pubblici e privati sul territorio, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, nell'ambito delle attività culturali, educative e didattiche.
- Per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere attività funzionali al perseguimento degli obiettivi dinanzi evidenziati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO III
ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

Art.3

Posto che uno degli scopi primari dell'Associazione è quello di avvicinare i bambini alla lettura e alla cultura diffondendo pubblicazioni ludico-didattiche, per la realizzazione di ciò si rende indispensabile l'operato di varie figure professionali.

Qualora fra i soci ci siano esperti in grado di:

- realizzare illustrazioni in formato digitale adatte a scopi didattici
- scrivere racconti, inventare storie e fumetti, redigere articoli redazionali su argomenti specifici
- realizzare progetti grafici e impaginazioni
- promuovere incontri, organizzare laboratori e corsi di aggiornamento o formazione
- stabilire contatti con istituti o aziende che possano sostenere i progetti e le attività dell'Associazione

e qualora tali soci accettino di offrire le loro prestazioni a costi contenuti avranno diritto a ricevere il compenso stabilito a condizione che il loro operato abbia apportato benefici (che i disegni, testi e articoli siano stati effettivamente pubblicati, che i contatti siano stati proficui, etc.). Diversamente, nel caso in cui i soci non possano prestare il loro operato a condizioni vantaggiose per l'Associazione, quest'ultima contatterà figure professionali o aziende esterne che verranno ritenute adatte in termini economici e di professionalità.

TITOLO IV
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti, all'atto della costituzione, dai soci fondatori. In seguito il patrimonio potrà essere incrementato con contributi di nuovi associati, donazioni e sottoscrizioni, liberalità ed altre sovvenzioni elargite da privati e da enti pubblici, nonché da entrate relative a manifestazioni, corsi, pubblicazioni e altre attività.

I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'Associazione e possono essere utilizzati per sopperire alle spese di organizzazione o gestione dell'Associazione oppure reinvestiti per le attività dell'anno successivo.

TITOLO V
FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell'Associazione sono le seguenti:

- a) quote ordinarie e volontarie dei soci;
- b) entrate straordinarie derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
- d) entrate derivanti da sottoscrizioni in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze;
- e) proventi per prestazioni di servizi vari (come corsi di formazione e laboratori);
- f) cessioni di beni all'Associazione che potrà rivenderli in occasione di giornate d'incontro.
- g) dai proventi dei contratti di promozione o sponsorizzazione;
- h) dagli eventuali utili.

Art.6

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio o rendiconto annuale.

Si precisa che l'Associazione, essendo a carattere non lucrativo, non può distribuire agli associati eventuali utili, fondi, riserve di capitali.

TITOLO VI SOCI

Art.7

I soci iniziali dell'Associazione sono i soci fondatori.

Sia le persone fisiche che le persone giuridiche potranno essere ammesse a far parte dell'Associazione, previa approvazione dei soci fondatori.

Sono soci FONDATORI Rossana d'Ambrosio (Presidente) e Anna Maria Girodo (Segretario e Tesoriere) che danno avvio alle attività dell'Associazione versando inizialmente una somma complessiva di 3000 Euro.

Sono soci ORDINARI coloro che corrispondono la quota sociale annuale stabilita (10 Euro).

Sono soci SOSTENITORI persone fisiche o giuridiche (aziende, istituti, enti) che contribuiscono al sostegno dell'Associazione tramite il versamento annuale di una quota superiore a quella per i soci ordinari (100 Euro).

Sono soci BENEMERITI persone fisiche o giuridiche (aziende, istituti, enti) che si distinguono per il sostegno all'Associazione tramite versamento di contributi volontari, donazioni, lasciti, liberalità.

Sono soci ONORARI personalità nel campo della cultura, psicologia, medicina, scienze, arte, fumetto, etc. ai quali i soci fondatori ritengono di attribuire tale qualifica per particolari benemeritenze.

Sono soci AFFILIATI altre Associazioni i cui scopi, a giudizio dei soci fondatori, siano conformi a quelli di Vivacemente insieme.

L'appartenenza all'Associazione cessa per:

- decesso, qualora il socio sia persona fisica;
- scioglimento, qualora il socio sia persona giuridica o associazione di fatto;
- esclusione, nei casi di morosità o di indegnità.

Art.8

I soci condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione e sono quindi motivati al raggiungimento degli scopi istituzionali. Per questo, collaborano in forma gratuita e, nei casi in cui le prestazioni svolte risultino particolarmente impegnative, in termini di tempo e di risorse impiegate, cercano di convenire ad un compenso che sia il più possibile vantaggioso per l'Associazione.

TITOLO VIII ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.10

L'Associazione è retta e amministrata dal Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori. Nuovi membri del Consiglio potranno essere eletti tra i soci che si saranno particolarmente distinti per sostegno economico, impegno ed ineccepibilità, previa domanda di ammissione, a condizione che tale domanda venga accolta dai soci fondatori.

ASSEMBLEA

Art.11

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, soci benemeriti e soci onorari.

Essa ha il compito di:

- provvedere alla presentazione e delibera delle linee operative e delle attività dell'Associazione;
- esaminare i bilanci annuali dell'Associazione (consuntivo e preventivo);
- modificare lo statuto;
- approvare regolamenti interni.

Art.12

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro il mese di aprile.

Potranno essere convocate assemblee straordinarie ogni qual volta questo si renda necessario a giudizio dei soci fondatori.

Le assemblee sono convocate mediante posta elettronica almeno una settimana prima della data della riunione.

La riunione può avvenire presso la sede sociale o anche altrove.

Il diritto di voto in assemblea spetta esclusivamente ai soci fondatori, benemeriti o membri del Consiglio Direttivo (che abbiano la maggiore età).

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO

Art.13

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dai soci fondatori.

In tal caso, l'attivo netto sussistente non potrà essere ripartito tra i soci, ma sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa con attività sociale.

Art.14

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti che regolano la materia.